



**Decisione n. 13 del 7 aprile 2021**

**OGGETTO: Dott. (OMISSIS) /Comune (OMISSIS)- Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202114762)**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 12/03/2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita in pari data al protocollo di questo ufficio n. 387, con la quale il Dott. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti del 13/01/2021 finalizzata ad acquisire copia del certificato di conformità - depositato presso il Comune di (OMISSIS) - concernente un impianto di videosorveglianza installato in (OMISSIS) presso il civico 8 bis di Via (OMISSIS) e in Via (OMISSIS) 9;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 424 del 19/03/2021 con la quale questa Difesa Civica ha chiesto al Comune di (OMISSIS) di esplicitare le ragioni ostative all'ostensione della documentazione di cui trattasi;

**ESAMINATA** la nota di riscontro con la quale l'Ente ripercorre cronologicamente l'iter della corrispondenza tra il Comune e il Dott. (OMISSIS), corrispondenza addirittura precedente alla richiesta di accesso agli atti ma, comunque, finalizzata ad accertare la conformità dell'impianto di telecamere di cui trattasi;

**ESAMINATA** la documentazione inoltrata dallo stesso istante compresa quella in allegato ad **una precedente istanza del 15/02/2021** trasmessa per conoscenza a questa Difesa Civica e indirizzata al Titolare del potere sostitutivo del Comune di (OMISSIS), al fine di ottenere il rilascio in copia di un certificato di conformità d'installazione delle medesime telecamere stante il silenzio sulla propria richiesta di accesso agli atti;



Il Difensore Civico

## VALUTATO CHE:

- Con nota del 26/05/2020 il Dott. (OMISSIS) ha chiesto una verifica di conformità dell'impianto di videosorveglianza installato in (OMISSIS) presso il civico 8 bis di Via (OMISSIS) e in Via (OMISSIS) 9;
- in data 30/06/2020 il Dott. (OMISSIS) ha richiesto l'intervento sostitutivo del Segretario Comunale quale titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990;
- in data 01/10/2020 la proprietaria dell'impianto (contro interessata) ha prodotto al Comune (prot. 4591) la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di videosorveglianza rilasciata quale committente dalla Ditta installatrice;
- la circostanza di cui al punto precedente è stata comunicata all'istante con nota prot. 4631 del 5/10/2020 dal Segretario Comunale;
- la stessa circostanza è stata confermata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico allorquando con nota prot. 151 del 12 gennaio 2021 in riscontro all'istanza del 26/05/2020 ha ribadito, in sostanza, l'estraneità del proprio ufficio a qualsivoglia competenza autorizzativa e/o di verifica su impianti di videosorveglianza installati da privati cittadini;
- questa Difesa Civica conformemente alla posizione dell'Ufficio Tecnico, in risposta all'istanza del 15/02/2021, aveva già avuto modo di chiarire al Dott. (OMISSIS) con nota prot. n. 0000337 del 04/03/2021: *"In tal caso, come già chiarito nella nota dell'Ufficio Tecnico, la installazione non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva che, peraltro non sarebbe in alcun caso di competenza del Comune. Né sembra possa ipotizzarsi che sia attribuita al Comune una qualsiasi altra forma di controllo dovendo invece Ella ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di ipotesi di reato"*.
- il Dott. (OMISSIS) ha, di fatto, attivato due procedimenti amministrativi: il primo in data 26/05/2020 volto a verificare l'impianto di videosorveglianza, il secondo in data 13/01/2021 volto ad ottenere la dichiarazione di conformità dell'impianto;
- i due procedimenti si sono fra loro sovrapposti e sono strettamente connessi tanto che l'Ufficio tecnico del Comune, in ragione della propria estraneità al primo procedimento non esplicita le ragioni ostative al rilascio di una dichiarazione (che non avrebbe mai acquisito) se non con un generico cenno alla opposizione del contro interessato (peraltro espressa prima e con riferimento ad un ipotetico accesso civico);



Il Difensore Civico

**CONSIDERATO** che il primo procedimento, non riguardando l'accesso, esula dalle specifiche competenze di riesame attribuite dalla legge 241/1990 alla Difesa Civica dovendo tuttavia tornare ad evidenziare che sul punto questa Difesa Civica, investita dall'istante, già si è espressa con nota prot. n. 0000337 del 04/03/2021;

**RILEVATO CHE**, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990 non trovano applicazione con riferimento al procedimento di accesso documentale di cui al capo V della stessa legge 241/1990 in quanto, nell'ambito di tale procedimento, il silenzio assume il significato di "rifiuto" e, quindi, non si configura come inerzia dell'Amministrazione;

**CHE**, al contrario, tali disposizioni potrebbero trovare applicazione in un procedimento autorizzativo da parte del Comune ma solo se di competenza del Comune stesso;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'accesso può riguardare tutti gli atti presi in considerazione nell'ambito di un procedimento amministrativo (indipendentemente dalla natura) purché correlati ad una attività amministrativa (TAR Lecce Sentenza n.1400 del 2017- TAR Marche Sentenza n. 714 del 2016);

**RILEVATO**, altresì, che scandendo il testo normativo nei suoi sintagmi, si individuano come caratteri del documento amministrativo accessibile, i seguenti aspetti:

- ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti;
- anche interni;
- anche non relativi ad uno specifico procedimento;
- detenuti da una pubblica amministrazione **e concernenti attività di pubblico interesse**;
- indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

**ACCERTATO** che il documento di cui si chiede l'ostensione, ancorché detenuto da una pubblica amministrazione non concerne una attività di pubblico interesse;

**CONSIDERATO**, in ogni caso e conclusivamente, che per le ragioni di cui sopra, l'Ente non è tenuto al rilascio di un "certificato" quale quello ipotizzato dall'Istante e che non vi è interesse ad acquisire la dichiarazione di conformità esistente agli atti e riferita all'impianto per avere la medesima mera natura tecnica ed essere riferita alla funzionalità dell'impianto stesso;

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

## **DECIDE**

1. L'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Dott. (OMISSIS) volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è rigettata.
2. La presente decisione è comunicata all'Istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.